

Codice A1604A

D.D. 23 ottobre 2019, n. 506

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di dieci sorgenti potabili - denominate Bura', Fiulin, Girondina, Marco, Novarola, Campo sorgenti Obergio (costituito da tre emergenze sorgentizie), Pamina e Perocchia - ubicate nel Comune di Bollengo (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A..**

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Bollengo (TO) e committente dello studio per la ridefinizione delle aree di salvaguardia – con nota in data 4 luglio 2019, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 190 del 4 luglio 2019 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia delle seguenti dieci captazioni ubicate nel Comune di Bollengo, in un settore a morfologia collinare, in una fascia altimetrica compresa fra 400 e 500 metri s.l.m., nell'ambito del complesso dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea:

sorgente *Burà* – particella catastale n. 118 del foglio di mappa n. 20;

sorgente *Fiulin* – particella catastale n. 77 del foglio di mappa n. 8;

sorgente *Girondina* – particella catastale n. 67 del foglio di mappa n. 4;

sorgente *Marco* – particella catastale n. 193 del foglio di mappa n. 4;

sorgente *Novarola* – particella catastale n. 129 del foglio di mappa n. 2;

sorgente *Obergio 1* – particella catastale n. 265 del foglio di mappa n. 21;

sorgenti *Obergio 2 e 3* – particella catastale n. 39 del foglio di mappa n. 21;

sorgente *Pamina* – particella catastale n. 116 del foglio di mappa n. 14;

sorgente *Perocchia* – particella catastale n. 142 del foglio di mappa n. 4.

Precedentemente, l'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota in data 5 novembre 2018, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Le sorgenti in esame sono ubicate nel settore collinare a monte del concentrico di Bollengo (TO), in una fascia altimetrica compresa fra 400 e 500 metri s.l.m. e forniscono approvvigionamento idrico al territorio comunale.

Le sorgenti *Fiulin*, *Girondina*, *Marco*, *Novarola*, *Pamina* e *Perocchia* sono localizzate nel settore compreso fra Cascina Cervino ad Ovest, Cascina Fiulin di sopra a Sud-Est, Cascina Cavalla a Sud-Ovest ed il limite amministrativo con il comune di Torrazzo (BI) a Nord-Nord Est.

Le sorgenti *Burà* e *Obergio* ricadono invece in un'area compresa fra Cascina Fiulin di sopra a Nord-Ovest, Cascina Bora a Sud-Ovest, Cascina Albergo a Sud-Est, Cascina Brogolina ad Est ed il limite amministrativo con il comune di Torrazzo (BI) a Nord-Nord Est.

Dal punto di vista geomorfologico, le captazioni sono impostate sul fianco interno della Serra d'Ivrea, che rappresenta la morena laterale sinistra del complesso dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea. Le sorgenti *Burà* ed il campo sorgenti *Obergio* si impostano in corrispondenza di un'area in dissesto classificato come complesso, caratterizzato da "stato di attività stabilizzato" mentre nell'intorno delle restanti sorgenti non si rilevano condizioni di instabilità legate a processi geomorfologici.

I depositi su cui si impostano le sorgenti costituiscono un complesso acquifero contraddistinto da una permeabilità per porosità di grado medio-basso, influenzata dalla presenza della matrice limosa che caratterizza tutti i depositi di origine glaciale. Sulla base della caratterizzazione geologico-geomorfologica dell'area, nonché delle misure di portata effettuate, si ritiene che i bacini imbriferi sottesi alle sorgenti coincidano con i bacini di alimentazione delle stesse.

Non essendo disponibili dati di portata monitorati su un periodo significativo tali da permettere l'individuazione della curva di svuotamento per le dieci sorgenti analizzate, la normativa prevederebbe di procedere al dimensionamento delle aree di salvaguardia come nei casi previsti per la vulnerabilità intrinseca di grado elevato (Classe A); tuttavia, si è ritenuto che l'assegnazione in un grado di vulnerabilità elevato fosse eccessivamente cautelativo e pertanto la stessa è stata stimata secondo il metodo base GNDICI-CNR in funzione delle caratteristiche geologiche del substrato. In particolare, per la posizione e le caratteristiche delle sorgenti, sulla base dei dati geologici e idrogeologici raccolti, nonché dei rilievi effettuati in sito, in considerazione della presenza di un sistema di flusso impostato in corrispondenza di depositi detritici di origine glaciale poco permeabili, la vulnerabilità degli acquiferi captati è stata considerata bassa (Classe D) e le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

zone di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 10 metri a monte, 7,50 metri lateralmente e 2 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente, per una superficie di 0,023 ettari;

zone di rispetto ristrette, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo, un'apertura laterale di 30° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta ed un'estensione a monte pari a 200 metri a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente, per una superficie di 2,43 ettari;

Nelle aree di salvaguardia individuate non sono stati identificati centri di pericolo significativi, tranne la viabilità che, tuttavia, non determina sostanziali elementi di criticità nei confronti del rischio di inquinamento delle acque sotterranee e per la quale non si ritiene di dover porre in essere misure di salvaguardia della risorsa idrica differenti dallo stato di fatto; è invece necessaria la presentazione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per la presenza di frutteti e vigneti in alcuni terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree delle sorgenti *Pamina* e *Fiulin*.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nelle seguenti planimetrie:

*“Elaborato n. A – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'aree di salvaguardia - Comune di Bollengo - Sorgenti Novarola, Girondina, Perocchia, Marco – Scala 1:2.000”;*

*“Elaborato n. A – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'aree di salvaguardia - Comune di Bollengo - Sorgenti Obergio 1, Obergio 2, Obergio 3, Burà – Scala 1:2.000”;*

*“Elaborato n. A – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche – Oggetto: Planimetria dell'aree di salvaguardia - Comune di Bollengo - Sorgenti Fiulin, Pamina – Scala 1:2.000”;*

agli atti con la documentazione trasmessa.

Il riferimento per il titolo all'uso potabile delle dieci sorgenti in esame ubicate nel Comune di Bollengo (TO) è la determinazione della Provincia di Torino n. 490-30254/2011 del 23 agosto 2011.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con nota in data 24 ottobre 2018, ha trasmesso al Comune di Bollengo (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di dieci sorgenti potabili gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di

competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Il Comune di Bollengo (TO), visionata la documentazione trasmessagli, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 3 dicembre 2018, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006, le proposte di definizione presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente che ha segnalato la presenza di alcuni tratti di viabilità – nelle aree di salvaguardia di tutte le sorgenti – e di frutteti e vigneti in alcuni terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree delle sorgenti *Pamina* e *Fiulin*.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, pur non evidenziando particolari criticità, ha tuttavia segnalato alcune osservazioni, rilevando quanto segue:

dovranno essere realizzate adeguate opere di protezione dei manufatti di captazione dalle acque di ruscellamento, ove mancanti, e sarà necessario prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;

nei terreni destinati ad uso agricolo ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia individuate è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino, come previsto nell'articolo 6 del regolamento regionale 15R/2006;

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo; nelle aree di rispetto non dovranno essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;

per quanto riguarda la realizzazione di nuovi interventi edificatori, di nuova viabilità o di modifiche di tracciato della viabilità esistente, si dovrà fare riferimento alle indicazioni ed alle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;

nelle aree di salvaguardia così come ridefinite dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15R/2006;

le aree di salvaguardia dovranno essere recepite anche negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, i quali dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ivrea, esaminata la documentazione allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 14 agosto 2019, ha evidenziato che le sorgenti in esame approvvigionano due distinte zone di utenza - convenzionalmente denominate "Bassa" e "Alta" - dell'acquedotto comunale di Bollengo.

Nella medesima nota, la stessa Azienda, ha sottolineato che, nell'ambito dei controlli ufficiali ex d.lgs 31/2001 e ss.mm.ii., di norma verifica la qualità dell'acqua presso i punti di utenza e non presso le singole sorgenti e pertanto i dati disponibili sono per lo più relativi all'acqua risultante dalla miscelazione delle stesse e, limitatamente alla zona bassa, tra una sorgente ed un pozzo e che le analisi sui campioni prelevati non hanno, di norma, riscontrato superamenti dei valori di parametro chimico e chimico-fisici previsti dalla normativa vigente o situazioni di criticità, mentre dal punto di vista microbiologico, stante la presenza generalizzata di indici di contaminazione

microbiologica, è necessario garantire il costante funzionamento degli impianti di disinfezione con prodotti a base di cloro asserviti ad entrambe le zone di utenza.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia delle dieci captazioni, ubicate in un settore a morfologia collinare nell'ambito del complesso dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea, in cui sono presenti unicamente boschi e vigneti, questi ultimi che occupano meno del 10% della superficie oggetto di salvaguardia; le modalità di gestione agricola nelle aree di salvaguardia delle sorgenti dipendono dalla classe di vulnerabilità intrinseca degli acquiferi captati che, nel caso in esame risulta essere bassa e, conseguentemente, i terreni sono ascrivibili alla Classe 4. I terreni appartenenti alla tale classe hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30, in data 25 luglio 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che le dieci sorgenti potabili – denominate *Burà, Fiulin, Girondina, Marco, Novarola, Campo sorgenti Obergio* (costituito da tre emergenze sorgentizie), *Pamina* e *Perocchia* – ubicate nel Comune di Bollengo (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono state inserite nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, oltre al controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi;  
sia garantito il costante funzionamento degli impianti di disinfezione con prodotti a base di cloro asserviti alle zone di utenza;  
si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare la naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano le aree di salvaguardia;  
si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;  
l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione delle aree di salvaguardia stesse, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesime aree.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia delle sorgenti in esame potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista determinazione n. 490-30254/2011 del 23 agosto 2011, con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la S.M.A.T. S.p.A. alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite le dieci sorgenti – denominate *Burà, Fiulin, Girondina, Marco, Novarola, Campo sorgenti Obergio* (costituito da tre emergenze sorgentizie), *Pamina e Perocchia* – ubicate nel Comune di Bollengo;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 24 ottobre 2018, con la quale è stata trasmessa al Comune di Bollengo (TO), all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest ed all'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia di dieci sorgenti potabili gestite dal gestore d'ambito – S.M.A.T. S.p.A. – al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii.;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 3 dicembre 2018 – prot. n. 105858;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – sede di Ivrea, in data 14 agosto 2019 – prot. n. 0074890;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese" n. 190, in data 4 luglio 2019, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;  
vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 4 luglio 2019 – prot. n. 0002250, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione presentate;  
vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, "*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*" e ss.mm.ii.;  
vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, "*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*" e ss.mm.ii.;  
vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*" e ss.mm.ii.;  
visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" e ss.mm.ii.;  
visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante "*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;  
visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;  
visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;  
visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii.;  
visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;  
visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

**Il Dirigente**  
DETERMINA

Le aree di salvaguardia delle dieci sorgenti potabili – denominate *Burà, Fiulin, Girondina, Marco, Novarola, Campo sorgenti Obergio* (costituito da tre emergenze sorgentizie), *Pamina* e *Perocchia* – ubicate nel Comune di Bollengo (TO) e gestite dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nelle seguenti planimetrie:

*"Elaborato n. A – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche –Oggetto: Planimetria dell'aree di salvaguardia - Comune di Bollengo - Sorgenti Novarola, Girondina, Perocchia, Marco – Scala 1:2.000"*;

*"Elaborato n. A – Studio per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche –Oggetto: Planimetria dell'aree di salvaguardia - Comune di Bollengo - Sorgenti Obergio 1, Obergio 2, Obergio 3, Burà – Scala 1:2.000"*;

*“Elaborato n. A – Studio per l’individuazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti e delle prese superficiali – Fase B - Definizione delle aree di salvaguardia delle captazioni idriche –Oggetto: Planimetria dell’aree di salvaguardia - Comune di Bollengo - Sorgenti Fiulin, Pamina – Scala 1:2.000”;*

allegate alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali. Tali planimetrie, non in scala, sono conformi alle originali depositate agli atti e verranno trasmesse tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto ristrette.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti le aree di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, nelle zone di rispetto ristrette è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l’accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto ristrette dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione, soprattutto, delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 chilogrammi annui per ettaro.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L’apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall’allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

Il bilanciamento dell’apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nelle aree di salvaguardia sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii., o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014–2020 e dei criteri della DDR 12–7700 del 26 maggio 2014 e dei suoi allegati.

Nell’areale interessato è sempre vietata l’utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree urbanizzate e nelle aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti, è vietato l’impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione.

Nelle aree di salvaguardia è, inoltre, assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Bollengo (TO) – S.M.A.T. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa, adeguatamente protette e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica delle opere di presa e di manutenzione degli edifici di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti stessi; garantire il costante funzionamento degli impianti di disinfezione con prodotti a base di cloro asserviti alle zone di utenza.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:

alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – S.M.A.T. S.p.A. – delle dieci sorgenti per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Bollengo, affinché lo stesso provveda a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni ed i sentieri, le piste forestali e le strade su fondo naturale che attraversano le stesse aree, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;

verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia così come ridefinite al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore

*Arch. Paolo Mancin*

I Funzionari Estensori

Massimiliano Petricig

Fabio Robotti